



dei comuni di Bra, Ceresole d'Alba, Sanfré, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno e Verduno - sede di BRA

CITTA' DI BRA

**DECRETO LEGISLATIVO 11 FEBBRAIO 1998, N.32
e sue modifiche e integrazioni**

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

Bra, li 13 febbraio 2001

Il responsabile del procedimento

Il Segretario generale

il Sindaco

INDICE

Art. 1 - oggetto	pag. 1
Art. 2 - abbreviazioni e definizioni	pag. 2
Art. 3 - installazione	pag. 5
Art. 4 - trasferimento	pag. 6
Art. 5 - potenziamento	pag. 7
Art. 6 - modifica	pag. 8
Art. 7 - sospensione e cessazione dell'esercizio	pag. 9
Art. 8 - zone omogenee comunali	pag. 10
Art. 9 - requisiti per l'installazione ed il trasferimento	pag. 12
Art. 10 - concessione edilizia	pag. 13
Art. 11 - disposizioni del Codice della Strada	pag. 15
Art. 12 - disposizioni varie	pag. 17
Art. 13 - incompatibilità tra impianto e sito	pag. 19
Art. 14 - impianti di distribuzione di G.P.L.	pag. 22
Art. 15 - impianti di distribuzione di gas metano	pag. 23
Art. 16 - requisiti soggettivi del richiedente	pag. 24
Art. 17 - procedura per l'installazione, il potenziamento, il trasferimento degli impianti	pag. 25
Art. 18 - procedura per la modifica degli impianti, per la cessazione e la sospensione dell'esercizio e per il trasferimento di titolarità	pag. 29
Art. 19 - ultimazione dei lavori, attivazione dell'impianto e collaudo	pag. 32
Art. 20 - impianti per la distribuzione di carburanti ad uso privato	pag. 35
Art. 21 - sanzioni	pag. 36

Art. 1 – oggetto

[1] Il presente Regolamento riguarda gli impianti di distribuzione dei carburanti (sia pubblici, sia privati, ed in seguito, per brevità, detti semplicemente “impianti”), ed è stato formulato in adempimento al D.L.vo 11 febbraio 1998, n. 32, e sue modifiche ad integrazioni ed alla Legge regionale n. 8/1999 allo scopo di:

1. individuare criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti;
2. individuare criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulla base dei quali definire gli interventi ammissibili sugli impianti esistenti e sottoporli alla verifica di compatibilità;
3. dettare le norme applicabili alle aree, ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, per il rilascio della concessione edilizia relativa all'impianto, nonché ogni altra disposizione che deve essere conosciuta e rispettata dal richiedente per la corretta presentazione dell'auto certificazione e della perizia giurata di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.L.vo n. 32/1998;
4. definire i criteri per l'eventuale individuazione ed assegnazione d'aree pubbliche per l'installazione degli impianti;
5. individuare l'unità organizzativa responsabile del procedimento per la verifica di compatibilità, per il rilascio delle nuove autorizzazioni e delle relative concessioni edilizie e per il collaudo degli impianti, nonché definire le fasi di ciascun procedimento.

[2] Si precisa inoltre che, per brevità e per facilità di lettura, in tutto il testo ogni riferimento a norme di Legge, nazionale o regionale, dev'essere rapportato al testo vigente al momento, comprensivo di tutte le modifiche ed integrazioni apportate da provvedimenti successivi, dei quali s'omette la citazione.

Art. 2 – abbreviazioni e definizioni

[1] Nel testo del Presente Regolamento compare una serie d'abbreviazioni, delle quali si fornisce il significato:

- D.L.vo decreto legislativo
- D.L. decreto legge
- D.P.R. decreto del Presidente della Repubblica
- D.P.C.M. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
- D.M. decreto ministeriale
- L.R. Legge regionale
- D.G.R. deliberazione della Giunta regionale
- D.C.R. deliberazione del Consiglio regionale
- D.P.G.R. decreto del Presidente la Giunta regionale
- P.R.G.C. Piano regolatore generale comunale
- N.T.A. Norme tecniche d'attuazione del Piano regolatore generale comunale.

[2] Si richiama, inoltre, la definizione di taluni termini relativi alla viabilità ed al traffico, tratta dall'art. 3 del D.P.R. n. 285/1992 (nuovo Codice della strada):

- *banchina* è la parte della sede stradale che è compresa tra il margine della carreggiata e l'elemento longitudinale più vicino tra i seguenti: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati;
- *carreggiata* è la parte della sede stradale destinata allo scorrimento dei veicoli, composta di una o più corsie di marcia e, generalmente, pavimentata e delimitata da strisce di margine;
- *circolazione* è l'insieme del movimento, della fermata e della sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla sede stradale;
- *confine stradale* è il limite della proprietà stradale, quale risulta dagli atti d'acquisizione o dalle fasce d'esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato, o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea;
- *corrente di traffico* è l'insieme dei veicoli (*c. veicolare*), o dei pedoni (*c. pedonale*), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia, su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria;
- *corsia* è una parte longitudinale della sede stradale, di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli; se *d'accelerazione* è una corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso dei veicoli sulla carreggiata, se *di decelerazione* è

- una corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli che non sono interessati a tale manovra;
- *curva* è il raccordo longitudinale tra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecanti, tale da determinare condizioni di limitata visibilità;
 - *fascia di rispetto* è una striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili;
 - *intersezione a raso* è un'area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra tra esse;
 - *marciapiede* è la parte della sede stradale, esterna alla carreggiata, rialzata od altrimenti delimitata e protetta, che è destinata ai pedoni;
 - *passo carrabile* è l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento ed alla sosta di uno o più veicoli;
 - *sede stradale* è la superficie racchiusa entro i confini stradali, che comprende la carreggiata (le carreggiate), gli spartitraffico, i marciapiedi, le banchine, e gli altri elementi costitutivi caso per caso presenti.

[3] La definizione dei seguenti elementi relativi agli impianti di distribuzione è tratta, invece, dalla L.R. n. 8/1999 (Norme d'indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per auto trazione):

- *rete* è l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, miscele di benzine ed olio lubrificante, gasolio, GPL e metano per auto trazione;
- *impianto* è il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi d'erogazione automatica del carburante per auto trazione, con le relative attrezzature ed accessori, distinto nelle seguenti classi:
 - a) *stazione di servizio*, costituita da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi, comprendente locali per il lavaggio e/o ingrassaggio e/o altri servizi per gli autoveicoli, nonché dotata di servizi igienici ed eventualmente d'altri servizi accessori;
 - b) *stazione di rifornimento*, costituita da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi, che dispone, oltre che di servizi igienici, anche d'attrezzature per servizi accessori vari, esclusi i locali per il lavaggio e/o ingrassaggio e/o altri servizi per gli autoveicoli;
 - c) *chiosco*, costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica di carburante, con relativi serbatoi, e da un locale adibito esclusivamente a ricovero del personale addetto (ed eventualmente all'esposizione di lu-

- brificanti od altri prodotti ed accessori per autoveicoli), nonché da un eventuale locale adibito a servizi igienici;
- d) *punto isolato/appoggiato*, costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica di carburante, con relativi serbatoi, e da un'eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria;
- *erogatore* è l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente sia i volumi, sia le quantità trasferite, che è composto di: una pompa od un sistema d'adduzione, un contatore o un misuratore, una pistola od una valvola d'intercettazione, tubazioni di connessione;
 - *colonnina* è un'apparecchiatura comprendente uno o più erogatori;
 - *self service pre-pagamento* è un complesso d'apparecchiature, sia a moneta, sia a lettura ottica, per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza d'apposito personale;
 - *self service post-pagamento* è un complesso d'apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore da parte di un apposito incaricato, con pagamento eseguito dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento.

[4] Non si riportano, invece, a causa della loro eccessiva lunghezza, le definizioni di taluni parametri ed elementi edilizi, ovvero:

- superficie coperta;
- superficie utile lorda e netta;
- superficie impermeabile;
- piano di campagna e piano del suolo sistemato;
- altezza;
- volume;
- rapporto di copertura;
- indice fondiario di cubatura;

per le quali si rimanda al Regolamento edilizio comunale o, nel caso in esso non fossero comprese, alle Norme tecniche d'attuazione del Piano regolatore generale comunale.

[5] Le definizioni di cui ai precedenti comma 2 e 3 sono state inserite unicamente per comodità di lettura, e s'intenderanno automaticamente riscritte, anche nelle more del loro espresso adeguamento, ogni qual volta dovessero essere apportate modifiche al testo normativo dal quale esse provengono.

Art. 3 – installazione

[1] L'installazione consiste nella realizzazione ex novo di un impianto, di qualunque tipo, consistenza e composizione.

[2] Essa è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Autorità comunale competente, da richiedersi ai sensi dell'art. 1, comma 2 e con le norme stabilite all'art. 1, comma 3, del D.L.vo n. 32/1998, il cui rilascio è subordinato all'osservanza delle norme e condizioni contenute nel presente Regolamento ed al rispetto delle norme di prevenzione incendi, secondo le procedure di cui al D.P.R. n. 37/1998.

[3] In conformità all'allegato A alla D.G.R. n. 37-27427 del 24 maggio 1999 il numero massimo d'impianti ammesso per il Comune di Bra – con eccezione di quelli ubicati in fregio alle autostrade – è di undici; in conseguenza è possibile autorizzare una nuova installazione solo se il numero degli impianti in esercizio è pari od inferiore a dieci.

[4] L'installazione può essere consentita anche quando il numero d'impianti in esercizio è superiore a dieci, ma a condizione che il richiedente s'impegni alla contestuale chiusura e smantellamento di almeno uno tra questi, di sua proprietà, in modo da garantire il rispetto della D.G.R. di cui al comma precedente, come integrata dalla D.G.R. n. 97-1612 del 5 dicembre 2000.

[5] Nessun impianto può essere installato all'interno delle fasce di rispetto di cui agli art. 16, 17 e 18 del D.L.vo n. 285/1992 nelle zone del territorio comunale a prevalente destinazione residenziale, turistico/ricettiva e direzionale; nessun impianto può essere installato all'interno delle aree di visibilità per le intersezioni o per le curve di cui ai medesimi articoli.

[6] Si richiamano, inoltre, le prescrizioni contenute nell'art. 3, comma da 1 a 4, del D.L.vo n. 32/1998.

[7] I nuovi impianti devono, inoltre, essere dimensionati in modo tale da prevedere l'erogazione delle benzine e del gasolio per auto trazione, ed eventualmente del G.P.L. qualora sussistano le condizioni previste dalla vigente normativa.

Art. 4 – trasferimento

[1] Il trasferimento consiste nello spostamento dell'intero impianto in un luogo diverso da quello ove esso è localizzato all'atto della domanda; non è ammesso il trasferimento parziale, neppure se gli erogatori, inseriti in un unitario ambiente d'impianto, sono stati oggetto di separate autorizzazioni intestate al medesimo titolare.

[2] Esso può essere assentito solo se è relativo ad un impianto esistente ed in esercizio (comprovabile con l'effettiva erogazione di carburanti nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda) ed è soggetto ad autorizzazione, rilasciata secondo le medesime norme e procedure previste all'art. 3 ed alle condizioni in esso elencate.

[3] In particolare il trasferimento è ammesso sia per la concentrazione d'impianti nel territorio del Comune di Bra dalla quale consegua un numero d'impianti in esercizio pari o inferiore ad undici, sia per il semplice mutamento d'ubicazione quando il numero d'impianti in esercizio, compreso quello oggetto del trasferimento stesso, sia pari o inferiore ad undici, sia, infine, quando il numero d'impianti in esercizio sia superiore ad undici, ma il richiedente s'impegni alla contestuale chiusura e smantellamento di almeno uno tra questi, di sua proprietà.

Art. 5 – potenziamento

[1] Il potenziamento consiste nell'aggiunta, in un impianto esistente ed in esercizio (comprovabile con l'effettiva erogazione di carburanti nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda), sia d'apparecchiature self service pre-pagamento, sia di nuovi carburanti (ad eccezione della benzina priva di piombo), oppure nell'installazione d'apparecchiature self service pre-pagamento su colonnine eroganti benzine prive di piombo, qualora per l'impianto non sia già stata rilasciata l'autorizzazione per tali apparecchiature.

[2] Il rilascio dell'autorizzazione al potenziamento è subordinato alla rinuncia, da parte del richiedente, all'autorizzazione relativa ad altro impianto:

- a) installato e funzionante, nell'ambito regionale, di cui possiede la titolarità e previo impegno al suo smantellamento, da avviare contestualmente al rilascio stesso;
- b) installato nell'ambito regionale e per il quale sia stato emanato il provvedimento che autorizza lo smantellamento ai sensi del D.P.R. 13 dicembre 1996 (Nuove direttive alle regioni in materia di distribuzione automatica di carburanti per auto trazione).

[3] Nel caso di domande non contestuali, ogni richiesta dev'essere accompagnata dalla rinuncia all'autorizzazione relativa ad un impianto.

[4] Non è consentito il potenziamento di un impianto per il quale ricorra anche solo una delle condizioni d'incompatibilità previste dall'art. 13 del presente Regolamento, né che sia localizzato su un'area priva delle caratteristiche elencate all'art. 10.

[5] Si richiamano, inoltre, le prescrizioni contenute nell'art. 12, comma da VI a VIII, della L.R. n. 8/1999.

Art. 6 – modifica

[1] La modifica consiste:

- a) nell'aggiunta di colonnine per carburanti già autorizzati;
- b) nella sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri ad erogazione doppia o multipla per carburanti già autorizzati;
- c) nell'erogazione di benzina priva di piombo mediante strutture già installate per erogare benzina super con piombo;
- d) nell'erogazione di benzine mediante strutture già installate per erogare gasolio;
- e) nel cambio di destinazione sia dei serbatoi, sia delle colonnine erogatrici di prodotti già autorizzati;
- f) nell'aumento sia del numero, sia della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- g) nella sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici od elettronici;
- h) nella detenzione, oppure nell'aumento della capacità di stoccaggio, degli oli lubrificanti.

[2] Non costituiscono modifica, né potenziamento, la detenzione, o l'aumento della capacità di stoccaggio, degli oli esausti, del gasolio per il riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico.

[3] La modifica può riguardare solo un impianto in esercizio (comprovabile con l'effettiva erogazione di carburanti nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda) e non è soggetta ad autorizzazione, ma a semplice denuncia d'inizio dell'attività redatta in conformità al presente Regolamento.

[4] Non è consentita la modifica di un impianto per il quale ricorra anche solo una delle condizioni d'incompatibilità previste dall'art. 13 del presente Regolamento, né che sia localizzato su un'area priva delle caratteristiche elencate all'art. 10.

Art. 7 – sospensione e cessazione dell'esercizio

[1] La sospensione dell'esercizio consiste nella temporanea cessazione delle attività di distribuzione dei carburanti e dei prodotti affini, quali gli oli lubrificanti, a causa di un'oggettiva impossibilità all'esercizio o di un impedimento fisico del gestore; essa non deve necessariamente essere estesa alle altre attività abbinata, quali il commercio, in qualsiasi forma, oppure il ristoro degli utenti.

[2] Il titolare dell'impianto deve preventivamente munirsi dell'autorizzazione amministrativa; la sospensione non autorizzata è ammessa solo per dimostrate cause di forza maggiore, purché l'autorizzazione sia chiesta entro quindici giorni dal loro verificarsi.

[3] La sospensione può essere assentita per un periodo non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta nell'arco dei due anni; la ripresa dell'attività, entro il termine fissato, deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità comunale competente a cura del titolare e/o del gestore dell'impianto.

[4] Sono fatti salvi:

- a) il diritto di chiusura per il periodo di ferie del gestore e per l'osservanza dei turni feriali e festivi;
- b) la chiusura, in adempimento a provvedimenti emessi dalle Autorità competenti, per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza o d'interesse pubblico; in tal caso il titolare dell'impianto deve trasmettere sollecitamente all'Autorità comunale competente una copia di tali provvedimenti.

[5] La cessazione consiste nella definitiva rinuncia all'esercizio delle attività di stoccaggio e di distribuzione dei carburanti e di tutti i prodotti affini, quali gli oli lubrificanti; essa non deve necessariamente essere estesa alle altre attività abbinata, quali il commercio, in qualsiasi forma, oppure il ristoro degli utenti.

[6] Il titolare deve comunicare all'Autorità comunale competente la propria intenzione, almeno due mesi prima della data prevista per la cessazione.

[7] Se la cessazione è conseguente al potenziamento di altro impianto, s'applica la normativa prevista per il caso specifico.

[8] Il titolare dell'impianto provvede, in ogni caso, a smantellare le strutture connesse all'attività cessata, in conformità a quanto stabilito all'art. 12, comma 5.

Art. 8 – zone omogenee comunali

[1] Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/1999 il territorio comunale, ai soli fini della localizzazione degli impianti, è diviso nelle seguenti quattro zone omogenee:

- a) zona 1 (centro storico), costituita dal complesso degli agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, ovvero quelli individuati dal P.R.G.C. come segue:
 1. centro storico del concentrico, descritto sulla tavola P*, fogli n. 7 e n. 11;
 2. parte della frazione Pollenzo assoggettata a vincolo con i D.M. 8 febbraio 1982 e 6 febbraio 1987, ai sensi delle Leggi n. 1089/1939 e n. 1497/1939, descritta sulla tavola P*, fogli n. 13 e n. 15;
 3. edifici ed immobili esterni alle aree di cui ai punti 1. e 2., ma compresi nell'elenco allegato all'art. 14 delle N.T.A.;
- b) zona 2 (residenziale), costituita dalle parti del territorio parzialmente o totalmente edificate, diverse dai centri storici, destinate prevalentemente alla residenza (aree di “nucleo abitato”, “di completamento” e “di nuovo impianto”, nonché “zone di recupero del patrimonio edilizio esistente” e “zone soggette a Piano particolareggiato”), e dalle aree per servizi pubblici ad esse pertinenti (Sa, Sc, Sd);
- c) zona 3 (per insediamenti produttivi), costituita dalle parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati (aree per “impianti produttivi esistenti confermati”, per “nuovi impianti produttivi”, “prevalentemente artigianali e terziarie”, aree “I.nn”, “A.nn”, “Dr.nn”, Tc.nn”, Tr.nn”, dalle aree per servizi pubblici ad esse pertinenti (Se e Vpv) e dalle aree destinate ad attrezzature ed impianti d'interesse generale (Sb);
- d) zona 4 (agricola), costituita dalle parti del territorio destinate alle attività agricole (aree “E”, per le attività agricole e forestali).

[2] Le zone di cui al comma precedente sono individuate con espresso riferimento al P.R.G.C. in vigore; esse, perciò, non sono definite su un'apposita planimetria, e s'intendono automaticamente modificate ogni qual volta sia modificato tale strumento urbanistico.

[3] All'interno delle zone di tipo 1 non possono essere installati nuovi impianti; è ammessa la prosecuzione dell'attività di quelli esistenti, a condizione che essi non costituiscano elementi deturpanti in zone di particolare pregio storico/artistico od ambientale.

[4] All'interno delle zone di tipo 2 possono essere installati esclusivamente nuovi impianti riconducibili alle tipologie della stazione di rifornimento e della stazione di servizio, con prevalente dotazione di servizi ai veicoli (deposito di oli lubrificanti, servizi di sostituzione e riparazione dei pneumatici, ingrassaggio, elettrauto, officina e simili).

[5] All'interno delle zone di tipo 3 possono essere installati esclusivamente impianti riconducibili alle tipologie della stazione di rifornimento e della stazione di servizio, con annessi centri commerciali per prodotti rivolti prevalentemente al veicolo o centri commerciali integrati rivolti al veicolo ed alla persona (possibilità d'apertura di negozi, bar, edicole e simili).

[6] All'interno delle zone di tipo 4 possono essere installati esclusivamente impianti riconducibili alle tipologie della stazione di rifornimento e della stazione di servizio con la presenza di servizi per il veicolo e di servizi per la persona comprendenti anche la ristorazione, oltre ad eventuali bar, edicole e simili).

Art. 9 – requisiti per l’installazione ed il trasferimento

[1] Poiché il Comune di Bra è compreso tra quelli ad alto livello d’urbanizzazione, in base all’allegato A alla L.R. n. 8/1999, i requisiti minimi da rispettare per l’installazione e per il trasferimento degli impianti, ove tali operazioni siano ammissibili ai sensi degli articoli precedenti, sono i seguenti:

- a) non sono ammessi nuovi insediamenti, né trasferimenti, nell’ambito della zona 1;
- b) l’area di nuovo insediamento dell’impianto deve avere la seguente superficie minima, espressa in metri quadrati e comprensiva dei percorsi d’ingresso e d’uscita, ma non delle corsie d’accelerazione e di decelerazione, ove presenti:

<u>tipo d’impianto</u>	<u>zona 2</u>	<u>zona 3</u>	<u>zona 4</u>
stazione di servizio	1.000	1.200	1.500
stazione di rifornimento	800	1.000	1.200
chiosco	400	500	700

fermo restando che per i punti sia isolati, sia appoggiati, non è richiesta una superficie minima, ma deve essere in ogni caso assicurata la presenza di un’area fuori strada tale da consentire il rispetto dei requisiti di cui ai successivi articoli;

- c) la distanza tra impianti, misurata con riferimento al percorso stradale minimo tra gli accessi di due impianti che abbiano in comune anche un solo prodotto, non può essere inferiore a m 200 nella zona 2, m 300 nella zona 3 e m 600 nella zona 4; per impianti siti in comuni confinanti appartenenti ad altro livello d’urbanizzazione, o siti in zona omogenea differente, la distanza è determinata dalla media aritmetica delle rispettive misure dedotte dall’art. 9 della L.R. n. 8/1999.

[2] Le disposizioni di cui al comma precedente s’intenderanno automaticamente adeguate ai nuovi criteri che la Giunta regionale ritenesse d’emanare ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 8/1999, o che fossero fissati da nuove norme sopravvenute, nelle more dell’adeguamento formale del Presente Regolamento.

[3] Per gli impianti che si prevede d’installare all’interno delle aree di pertinenza delle strutture di dettaglio moderno la distanza minima, nella misura di cui al precedente comma 1, lettera c), è misurata dalla mezzeria dell’accesso sulla pubblica via più vicina ad un impianto esistente della struttura stessa, indipendentemente dal posizionamento del nuovo impianto al suo interno.

Art. 10 – concessione edilizia

[1] L'Autorità comunale competente è tenuta a rilasciare la concessione edilizia necessaria per l'installazione ed il trasferimento degli impianti, ferma restando la necessità di rispettare le norme del presente Regolamento (specialmente quelle sull'incompatibilità tra impianto e sito), quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'area è dotata delle opere d'urbanizzazione primaria elencate all'art. 91 quinquies della L.R. n. 56/1977, oppure di quelle richieste, in alternativa, dal titolo IV ("Opere d'urbanizzazione in relazione ...") del Regolamento comunale per le opere e gli oneri d'urbanizzazione;
- b) il progetto rispetta le norme sulle distanze contenute all'art. 9 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C., con riferimento sia agli edifici e/o ai chioschi, sia alla proiezione a terra delle pensiline, sia, infine, alle colonnine ed ai serbatoi di carburante, anche se totalmente interrati (le distanze a protezione del nastro stradale possono essere ridotte al 50%, previo parere tecnico favorevole dell'Ente proprietario della strada, unicamente con riferimento alle pensiline, alle colonnine, agli erogatori, ivi compresi quelli per l'acqua, potabile o meno, per l'aria compressa, ecc.);
- c) le colonnine, le cisterne contenenti i carburanti e gli eventuali depositi d'olio lubrificante in progetto distano non meno di m 25 dal più vicino edificio d'abitazione, anche isolato, e dal limite d'ogni area prevalentemente residenziale prevista dal P.R.G.C.;
- d) il rapporto di copertura, conteggiato comprendendo la proiezione a terra delle pensiline d'ogni genere, non supera il 30% e, se conteggiato al netto delle pensiline, non supera il 10%;
- e) l'indice fondiario di cubatura non eccede quello stabilito dal P.R.G.C. per la zona all'interno della quale ricade l'impianto, con un massimo di 1,5 m³/m² salvo che le tabelle di zona contengano una diversa e specifica previsione;
- f) la superficie impermeabile – come definita dalle N.T.A. del P.R.G.C. – non supera il 60% della superficie fondiaria ed almeno il 20% di quest'ultima è sistemato a verde, eventualmente attrezzato;
- g) se la tipologia d'impianto è quella del chiosco, esso deve essere dotato di servizi igienici e la superficie netta del locale per il ricovero del personale addetto non può superare m² 20; in nessuna zona è consentita l'installazione d'impianti aventi tipologia di punto isolato od appoggiato;
- h) la superficie da destinare alle attività complementari dell'impianto, ad esclusione delle aree occupate dalle pensiline e dai locali adibiti esclusivamente a ricovero del

personale addetto (ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti od altri prodotti ed accessori per autoveicoli) e/o a servizi igienici, non supera il 10% della superficie complessiva dell'impianto stesso, al netto delle corsie d'accelerazione e di decelerazione;

- i) l'altezza massima dei manufatti non eccede m 7,50;
- j) sono rispettate le norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche (in particolare ogni stazione di servizio dev'essere dotata di un servizio igienico accessibile anche da parte dei portatori di handicap – Legge n. 13/1989 e D.M. n. 236/1989, Legge “quadro” n. 104/1992), sugli impianti (Legge n. 46/1990 e D.P.R. n. 447/1991 contenente il Regolamento d'applicazione), sul contenimento dei consumi energetici (Legge n. 10/1991 e D.P.R. n. 412/1993 contenente il Regolamento d'applicazione), sulla prevenzione degli incendi (D.P.R. n. 37/1998) e degli infortuni;
- k) se all'interno dell'impianto sono previste attività collaterali quali esercizi commerciali al dettaglio, bar, edicole, ristoranti e simili, la superficie minima dell'impianto stesso non può essere inferiore al doppio di quanto previsto al precedente art. 9. Almeno il 50% della superficie asservita a tali attività, con un minimo di m² 300, deve essere destinata a parcheggio; la dotazione complessiva di spazi per servizi pubblici deve rispettare le vigenti disposizioni regionali in materia di commercio e di urbanistica commerciale, e, in ogni caso, non può essere inferiore a quella prescritta, per tali tipi d'attività, dall'art. 21 della L.R. n. 56/1977;

[2] Se nell'impianto sono presenti strutture destinate al ristoro ed al riposo degli utenti, oppure spazi espressamente destinati alla sosta dei veicoli (eventualmente dotati di servizi accessori quali lavabi, servizi igienici, panchine, ecc.) deve essere previsto, in posizione idonea e facilmente accessibile, un punto di servizio per camper e caravan dotato almeno di un erogatore d'acqua potabile e di una fossa per lo scarico delle acque nere e grigie, collegata alla rete fognaria pubblica o ad apposito depuratore (la presenza di tale punto dovrà essere evidenziata su tutti i cartelli segnaletici dell'area e dovrà essere indicata, in loco, dall'apposito segnale).

[3] All'interno delle aree di servizio possono sempre essere previsti appositi spazi attrezzati per il rifornimento d'acqua potabile e lo scarico delle acque nere e grigie per camper e caravan.

[4] Le attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di edicola e di pubblico esercizio per la somministrazione d'alimenti e bevande sono esercitate, se previste all'interno delle aree di servizio, nel rispetto del D.L.vo n. 114/1998, della Legge n. 287/1991 e dei relativi piani di settore.

Art. 11 – disposizioni del Codice della Strada

[1] Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.P.R. n. 285/1992 (nuovo Codice della Strada) gli impianti di distribuzione di carburanti costituiscono pertinenze di servizio delle strade sulle quali essi prospettano.

[2] Il piazzale dell'impianto deve sempre essere separato dalla sede stradale a mezzo d'ideone spartitraffico; se la strada è munita di marciapiede, a raso o rialzato, anche la corrispondente zona antistante lo spartitraffico dell'impianto deve essere sistemata con marciapiede avente le medesime caratteristiche di bordatura, pavimentazione ed eventuale sopralzo del marciapiede stesso.

[3] Nella realizzazione d'ogni impianto si deve assicurare la continuità e l'integrità di tutte le opere esistenti per la raccolta, la canalizzazione e lo smaltimento delle acque meteoriche dalla sede stradale, senza ridurne la sezione. Le eventuali opere di canalizzazione, a servizio della strada, delle quali fosse necessaria la copertura devono essere realizzate con strutture in conglomerato cementizio armato; se la lunghezza del tratto coperto supera m 10 devono essere realizzati idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili, per garantirne la manutenzione.

[4] Le opere di cui ai precedenti comma 2 e 3 devono essere realizzate e mantenute a cura e spese del titolare dell'impianto.

[5] Gli impianti che prospettano su strade di tipo B, C e D, come definite dall'art. 2 del D.P.R. n. 285/1992, devono essere ubicati su aree dotate di uno spazio idoneo per i veicoli in movimento ed in sosta; esse devono essere provviste d'accessi separati, con corsie d'accelerazione e di decelerazione della larghezza d'almeno m 3,00, raccordate al piazzale dell'impianto con curve di raggio non inferiore a m 10. La superficie delle corsie non è conteggiata nella superficie dell'area d'impianto di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

[6] Le corsie d'accelerazione e di decelerazione devono essere lunghe quanto necessario per consentire ai veicoli di accelerare fino alla – o decelerare dalla – velocità massima consentita sul tratto di strada interessato; se la strada ha quattro o più corsie la corsia d'accelerazione e quella di decelerazione devono essere lunghe, rispettivamente, non meno di m 75 e non meno di m 60.

[6] La distanza tra gli accessi di due impianti, o tra l'accesso di un impianto ed un altro qualsiasi accesso privato, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi, non può

essere inferiore a m 1.000 per le strade di tipo B ed a m 300 per le strade di tipo C, fatta salva la facoltà di deroga prevista all'art. 45, comma 3, del D.P.R. n. 495/1992.

[7] Sulle strade di tipo E, F – in ambito urbano – gli accessi degli impianti non possono impegnare in alcun modo la carreggiata stradale e devono soddisfare i requisiti previsti per i passi carrabili dall'art. 46 del D.P.R. n. 495/1992; per quelli già esistenti è fatta salva la facoltà di deroga prevista all'ultimo comma del medesimo articolo.

[8] Gli accessi non possono essere collocati in prossimità d'intersezioni a raso, semafori, dossi, tratti di strada in curva od a visibilità limitata e fermate di mezzi pubblici e devono essere, invece, collocati preferibilmente nei tratti di strada in rettilineo.

[9] L'orografia dei luoghi e l'andamento della strada devono essere tali da consentire la più ampia visibilità della zona di svincolo e l'ubicazione degli accessi deve essere tale da consentire il reciproco e tempestivo avvistamento tra i conducenti dei veicoli che percorrono la strada e quelli dei veicoli in entrata ed in uscita dall'impianto; in loro prossimità è vietato mantenere siepi o cartelli che siano d'ostacolo a tale avvistamento. Gli accessi, inoltre, devono essere realizzati in modo tale da consentire un'agevole e sicura manovra d'immissione e d'uscita dalla sede stradale, senza che la manovra comporti la sosta del veicolo sulla sede stradale.

[10] L'installazione e l'esercizio, lungo qualsiasi strada, degli impianti è subordinata al rilascio del parere tecnico favorevole – nel rispetto delle norme vigenti – da parte dell'Ente proprietario della strada stessa, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 285/1992.

Art. 12 – disposizioni varie

[1] L'abbattimento d'alberature stradali, piantagioni, siepi è consentito solo se è indispensabile per la costruzione degli accessi all'impianto e se essi non possono essere collocati in altra posizione. In tal caso l'abbattimento deve essere limitato alle sole essenze che ostacolano gli accessi ed il richiedente deve curare, a proprie spese, la messa a dimora e l'attecchimento di un pari numero d'essenze, nella posizione che sarà indicata dai competenti Servizi comunali.

[2] Le insegne installate nell'ambito degli impianti debbono avere le caratteristiche previste dal vigente Regolamento comunale per l'arredo urbano, con le seguenti ulteriori precisazioni:

- a) la superficie di quelle poste parallelamente alla carreggiata stradale non può superare, complessivamente, m² 10;
- b) le insegne collocate su di un proprio supporto indipendente non possono superare la superficie complessiva di m² 4;
- c) i supporti delle insegne devono essere posti ad almeno m 2,00 dal confine stradale e la proiezione orizzontale delle insegne stesse non può ricadere all'esterno dell'area d'impianto;
- d) le insegne luminose non possono avere luci intermittenti, né d'intensità superiore a 150 Watt per metro quadrato; in ogni caso esse non debbono provocare abbagliamento, né distrazione ai conducenti dei veicoli, né trarli in inganno con l'uso dei colori adottati, specie in prossimità d'installazioni semaforiche.

[3] Ogni impianto dev'essere dotato d'idonea segnaletica stradale – sia orizzontale, sia verticale – conforme alle disposizioni del nuovo Codice della strada, che deve indicare il percorso d'accesso ai rifornimenti ed alle eventuali aree di sosta ed installazioni complementari, individuare chiaramente l'accesso e l'uscita dall'impianto ed impedire le manovre di svolta a sinistra in uscita.

[4] Nell'area riservata al rifornimento devono essere previsti idonei sistemi di protezione dall'inquinamento del terreno e della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, sistemi di contenimento degli eventuali versamenti di carburante, ecc.).

[5] Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto deve essere presentata la necessaria richiesta d'autorizzazione edilizia, ovvero la denuncia d'inizio d'attività di

cui all'art. 4 della Legge n. 493/1993. Lo smantellamento comporta, e deve tassativamente prevedere:

- a) la cessazione di tutte le attività dell'impianto, ivi comprese quelle complementari;
- b) l'adeguamento dell'area alle previsioni del P.R.G.C.;
- c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto, sopra e sotto il suolo, in conformità alla normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti;
- d) la bonifica del suolo per riportarlo nel pristino stato, salvo che la civica Amministrazione disponga diversamente per motivi d'interesse pubblico.

Art. 13 – incompatibilità tra impianto e sito

[1] Nessun impianto può essere installato, o trasferito, su di un sito per il quale ricorre anche solo una tra le seguenti condizioni:

- a) incongruenza urbanistico – edilizia, che si ha quando esso si trova:
 - a) 1. all'interno delle zone di tipo 2 se l'indice fondiario di cubatura, per l'area in esame, è superiore a $1 \text{ m}^3/\text{m}^2$;
 - a) 2. nelle aree di pertinenza, o limitrofe, d'edifici assoggettati a vincolo ai sensi della Legge n. 1089/1939, ovvero in un'area assoggettata a vincolo ai sensi della stessa Legge n. 1089/1939, della Legge n. 1497/1939, della Legge n. 431/1985 (nelle aree di tutela paesaggistica ed ambientale e nelle aree d'interesse paesaggistico ai sensi della Legge n. 1497/1939 sono consentiti esclusivamente gli impianti aventi la tipologia del chiosco, che devono essere realizzati con idonee opere di mascheramento, atte a minimizzarne l'impatto visivo);
 - a) 3. all'interno della parte collinare del territorio comunale, come individuata dalle tavole O1* e P* di P.R.G.C.;
 - a) 4. all'interno d'aree individuate dalla tavola A2 di P.R.G.C. come interessate da frane o dissesti in atto, oppure come potenzialmente dissestabili od esondabili;
 - a) 5. all'interno d'aree soggette a vincolo per scopo idrogeologico ed interessate da bosco – sia ceduo, sia d'alto fusto – o da macchia;
 - a) 6. all'interno delle fasce di rispetto, ad eccezione di quelle a protezione del nastro stradale e con i limiti di cui all'art. 3, comma V, del presente Regolamento;
 - a) 7. all'interno di un'area interessata da falda freatica la cui escursione sia tale da raggiungere il livello del punto più basso dei serbatoi interrati, ove non siano previste adeguate strutture d'isolamento (cassoni, doppie intercapedini, ecc.);
 - a) 8. ad una distanza inferiore a m 200 da attrezzature per l'istruzione, attrezzature d'interesse comune, attrezzature socio/sanitarie (classificate dal P.R.G.C. come Sa, Sb, Fa e Fb) e da altri edifici pubblici;
 - a) 9. ad una distanza inferiore a m 500 (m 1.000 per gli impianti eroganti GPL e gas metano) da impianti a rischio di incidente rilevante, sottoposti a dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 175/1988;la distanza di cui ai punti 8. e 9. s'intende misurata in linea d'aria;
- b) incongruenza ambientale, che si ha quando le strutture dell'impianto in progetto:
 - b) 1. sono all'interno dei siti di particolare pregio paesaggistico, o dei relativi coni di visuale, come indicati sulle tavole di P.R.G.C.;

- b) 2. occludono la visuale dei beni di particolare interesse storico/architettonico compresi nell'elenco allegato all'art. 14 delle N.T.A.;
- b) 3. occludono la visuale di beni di particolare interesse paesaggistico/ambientale, individuati dal P.R.G.C. oppure vincolati ai sensi delle Leggi n. 1497/1939 e n. 431/1985;
- b) 4. costituiscono elemento di sovrapposizione, o d'interferenza, dissonante rispetto all'unità ambientale di aggregati urbani di particolare interesse, ma non compresi tra quelli descritti ai precedenti punti 1. e 2., o d'altri aggregati tipici individuati ai sensi delle leggi regionali in materia;
- c) intralcio al traffico, che si ha quando la posizione, o le ridotte dimensioni, del sito e le caratteristiche di progetto dell'impianto comportano:
 - c) 1. la sosta sulla sede stradale dei veicoli all'atto del rifornimento;
 - c) 2. l'eccessiva probabilità d'ingombro della sede stradale da parte dei veicoli in attesa di rifornimento, condizione che si ritiene sussistere se l'area destinata al rifornimento, comprensiva degli accessi, non può ospitare, complessivamente, almeno quattro autoveicoli per ciascun senso di marcia;
 - c) 3. l'occupazione, anche parziale, della sede stradale da parte del mezzo di maggiori dimensioni tra quelli che riforniscono l'impianto di carburante;
 - c) 4. per gli impianti in fregio alle strade a carreggiata unica l'arresto, oppure la deviazione dalla propria linea di flusso, di una corrente di traffico nel tratto di strada prospiciente l'impianto;
- d) potenziale pericolo, che si ha se uno qualsiasi tra gli accessi dell'impianto è situato:
 - d) 1. in prossimità d'intersezioni a raso, semafori, dossi, tratti di strada in curva o, in ogni caso, a visibilità limitata e fermate di mezzi pubblici (art. 60, comma III, del D.P.R. n. 495/1992);
 - d) 2. in corrispondenza di tratti di strada caratterizzati da situazioni d'intreccio di flussi di traffico od in zone d'incanalamento di manovre veicolari.

[2] Per gli impianti esistenti alla data d'entrata in vigore del presente Regolamento la situazione d'incompatibilità, ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo n. 346/1999, occorre solo quando l'impianto:

- a) non è conforme alle prescrizioni del Codice della Strada (si veda l'art. 10);
- b) è sprovvisto del certificato di prevenzione incendi e non è stata presentata la dichiarazione di messa in esercizio di cui all'art. 3, comma 5, del D.P.R. n. 37/1998.

[3] Non sono consentiti né l'aggiunta di nuovi carburanti, né l'aggiunta di colonnine, negli impianti esistenti alla data d'entrata in vigore del presente Regolamento, se per il sito ricorre anche solo una tra le condizioni di cui alle lettere:

- a), punti 1., 2., 4., 5., 6. e 7.;
- b), punti 1. e 2.;
- c), punti 1. e 3.;
- c), punto 2., ma con numero d'autoveicoli complessivo ridotto a cinque;
- d), se non è possibile adottare, a spese del titolare dell'impianto, accorgimenti tali da impedire ai veicoli in ingresso ed in uscita d'attraversare la carreggiata e purché vi sia una visibilità sufficiente a consentire il reciproco avvistamento tra i conducenti in transito e quelli in uscita dall'impianto, ad una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita sul tratto di strada interessato.

Art. 14 – impianti di distribuzione di GPL

[1] Le disposizioni del presente articolo s'applicano agli impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) per auto trazione, anche nel caso in cui essi siano misti, vale a dire erogano anche altri tipi di carburante.

[2] Fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza determinate dal D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208, recante norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di GPL per auto trazione, i nuovi impianti per l'erogazione di GPL – e quelli che s'intende potenziare con l'aggiunta di tale prodotto – devono collocarsi ad una distanza rispetto al più vicino punto vendita esistente erogante tale prodotto, misurata come specificato al punto c) dell'art. 5, non inferiore a:

- 4 km tra impianti siti nel territorio del Comune di Bra;
- 6 km tra un impianto sito nel territorio del Comune di Bra ed uno sito nel territorio di altro Comune confinante.

[3] In nessun caso è consentita la realizzazione di nuovi impianti, né il potenziamento di quelli eventualmente esistenti, ad una distanza inferiore a m 500 dalla più prossima zona residenziale di P.R.G.C., né ad una distanza inferiore a m 1.000 da edifici pubblici o da luoghi aperti frequentati dal pubblico (mercati, campi sportivi, ecc.) con un numero d'utenti usualmente superiore a 100. La distanza s'intende misurata in linea d'aria tra i due punti più prossimi dell'area di sedime dell'impianto e del perimetro dell'edificio, o del confine dell'area interessata dalla frequentazione del pubblico.

[4] L'autorizzazione sarà rilasciata solo quando la Regione abbia preliminarmente verificato, su richiesta del Comune, che sia rispettata la percentuale definita all'art. 14, comma I, della L.R. n. 8/1999.

Art. 15 – impianti di distribuzione di gas metano

[1] L'erogazione di gas metano per auto trazione dev'essere effettuata, in ogni caso, per mezzo di strutture ad esso esclusivamente dedicate, adeguatamente collocate dal punto di vista della sicurezza. Non sono consentiti gli impianti misti.

[2] Ferme restando tutte le condizioni di sicurezza dettate dalla legislazione nazionale e regionale in vigore, i nuovi impianti per l'erogazione di gas metano devono collocarsi ad una distanza rispetto al più vicino punto vendita esistente erogante tale prodotto, misurata come specificato al punto c) dell'art. 5, non inferiore a:

- 4 km tra impianti siti nel territorio del Comune di Bra;
- 6 km tra un impianto sito nel territorio del Comune di Bra ed uno sito nel territorio di altro Comune confinante.

[3] In nessun caso è consentita la realizzazione di nuovi impianti, né il potenziamento di quelli eventualmente esistenti, ad una distanza inferiore a m 500 dalla più prossima zona residenziale di P.R.G.C., né ad una distanza inferiore a m 1.000 da edifici pubblici o da luoghi aperti frequentati dal pubblico (mercati, campi sportivi, ecc.) con un numero d'utenti usualmente superiore a 100. La distanza s'intende misurata in linea d'aria tra i due punti più prossimi dell'area di sedime dell'impianto e del perimetro dell'edificio, o del confine dell'area interessata dalla frequentazione del pubblico.

Art. 16 – requisiti soggettivi del richiedente

[1] Non possono esercitare le attività d'installazione e d'esercizio degli impianti, né quella di gestione degli stessi, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, i soggetti di cui all'art. 5, comma II, del D.L.vo n. 114/1998, in altre parole coloro che:

- a) sono stati dichiarati falliti;
- b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione d'assegno a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo d'estorsione, rapina;
- d) hanno riportato due o più condanne a pena detentiva od a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente l'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- e) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge n. 1423/1956, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge n. 575/1965, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

[2] L'accertamento delle condizioni di cui sopra è effettuato sulla base delle disposizioni previste, in materia, dall'art. 688 del codice di procedura penale, dall'art. 4 della Legge n. 15/1968, dall'art. 10-bis della Legge n. 575/1965, infine dall'art. 18 della Legge n. 241/1990.

[3] Il divieto permane per la durata di cinque anni decorrenti dal giorno in cui la pena sia stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

[4] Se all'interno dell'impianto sono presenti locali adibiti all'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, il titolare ed il gestore di tale attività devono possedere i requisiti di cui all'art. 5, comma V e VI, del D.L.vo n. 114/1998. In tal caso, o se all'interno dell'impianto sono previsti locali

adibiti al ristoro degli utenti, il titolare ed il gestore delle attività devono inoltre essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni igienico/sanitarie in materia.

Art. 17 - procedura per l'installazione, il trasferimento, il potenziamento degli impianti

[1] Chiunque intenda installare, trasferire, potenziare un impianto deve munirsi della necessaria autorizzazione amministrativa, rilasciata dall'Autorità comunale competente. Per gli impianti esistenti s'applica l'art. 1, comma 5, del D.L.vo n. 32/1998.

[2] La richiesta d'autorizzazione, redatta in tre copie – una delle quali su carta legale – sottoscritte in originale, deve contenere le generalità e tutti i dati anagrafici e fiscali dell'interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale; in caso di Società denominazione o ragione sociale, dati anagrafici del legale rappresentante, sede legale e partita IVA), e ad essa devono essere allegati:

- a) titolo dimostrante la proprietà – od altro diritto reale di godimento – degli immobili;
- b) certificato d'iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. competente, oppure dichiarazione sostitutiva secondo Legge;
- c) per il trasferimento ed il potenziamento, dimostrazione dell'effettiva erogazione di carburanti nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda e, per il trasferimento (o la concentrazione) da altro Comune, nulla osta del Comune sede dell'impianto del quale si prevede la chiusura e nulla osta regionale;
- d) pratica necessaria per l'esecuzione delle eventuali opere edilizie:
 - d)1. denuncia d'inizio d'attività, nei casi previsti dall'articolo 4, comma 7, della Legge n. 493/1993;
 - d)2. richiesta di concessione edilizia, in tutti gli altri casi; redatta in conformità al Regolamento edilizio comunale e completa di tutti gli allegati da esso richiesti;
- e) dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma dell'interessato ed eventualmente del gestore, attestante l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 16, comma 1, 2 e 3, del presente Regolamento;
- f) eventuale dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 4, del presente Regolamento;
- g) analitica autocertificazione, redatta in conformità alle disposizioni di Legge in materia, attestante il rispetto:
 - delle previsioni del P.R.G.C., del Regolamento edilizio comunale, del nuovo Codice della strada e del presente Regolamento;
 - della L.R. n. 18/1999 e delle successive deliberazioni per l'attuazione assunte dal Consiglio, o dalla Giunta, regionale;

- delle disposizioni fiscali contenute nel D.L.vo n. 504/1995, nonché delle ulteriori prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio;
- delle norme igienico/sanitarie ed ambientali e di quelle di prevenzione incendi (secondo le procedure di cui al D.P.R. n. 37/1998);

l'autocertificazione dev'essere confermata da un'analitica perizia giurata, redatta da un ingegnere od altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato ed iscritto al relativo Albo professionale;

- h) richiesta d'autorizzazione all'apertura degli accessi, se necessaria, indirizzata all'Ente proprietario della strada, con allegati elaborati grafici (cinque copie per strade statali e provinciali, tre copie per strade comunali);
- i) eventuali attestazioni di versamento degli oneri e diritti dovuti per l'esame dei fascicoli da parte degli Enti ed Organi esterni al Comune;

la denuncia d'inizio dell'attività, la richiesta di concessione edilizia e quella d'apertura degli accessi (solo nel caso d'impianto in fregio a strada comunale) di cui alle lettere c), d) e g) del presente comma, possono essere contenute nella richiesta d'autorizzazione.

[3] Le autocertificazioni e la perizia giurata sono redatte secondo i modelli che saranno adottati con determinazione del dirigente interessato. Esse possono essere sostituite, in tutto od in parte, dal nulla osta rilasciato dall'Ente competente per ciascuna specifica materia.

[4] Alla richiesta d'autorizzazione sono inoltre allegati elaborati tecnici analitici, illustranti il rispetto delle prescrizioni fiscali, di quelle igienico/sanitarie ed ambientali e di quelle di prevenzione incendi, in numero sufficiente per essere trasmessi ai rispettivi Enti di controllo.

[5] La richiesta d'autorizzazione è consegnata allo sportello unico per le attività produttive, presso la Ripartizione urbanistica comunale, il quale provvede preliminarmente alla verifica formale della documentazione allegata ed all'eventuale richiesta della sua integrazione.

[6] Lo sportello, entro tre giorni dalla data di deposito, trasmette all'Ufficio commercio il fascicolo relativo all'autorizzazione amministrativa, corredato dell'originale e di una copia della richiesta, e, se necessario, invia agli altri Uffici comunali interessati i fascicoli relativi alla verifica dell'autocertificazione e della perizia per quanto di competenza, nonché all'eventuale rilascio della concessione edilizia e dell'autorizzazione per l'apertura degli accessi.

[7] L'Ufficio commercio verifica la regolarità della documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione amministrativa e la veridicità delle attestazioni di cui alle lettere c) e d) del precedente comma 2 e, ove il fascicolo sia incompleto, o siano necessari chiarimenti ed informazioni, provvede alla richiesta d'integrazione, che può essere fatta una sola volta, entro quindici giorni dalla data di deposito. Se le attestazioni risultano mendaci, in tutto od in parte, l'Ufficio provvede al rigetto della richiesta, nonché alla segnalazione all'Autorità giudiziaria secondo Legge.

[8] Gli altri Uffici comunali verificano la veridicità dell'autocertificazione e della perizia, per quanto di rispettiva competenza, e comunicano l'esito dell'accertamento allo sportello entro i quarantacinque giorni successivi; l'autorizzazione all'apertura degli accessi e la concessione edilizia devono, invece, essere rilasciate entro i settantacinque giorni successivi, fatta salva la corresponsione, da parte del richiedente, dei necessari oneri e contributi. Ove la documentazione sia incompleta, o siano necessari chiarimenti ed informazioni, ciascun Ufficio interessato provvede autonomamente alla relativa richiesta d'integrazione, che può essere fatta una sola volta, entro quindici giorni dalla data di deposito.

[9] Lo sportello trasmette, entro tre giorni dalla data di deposito, agli Enti ed Organi esterni al comune i fascicoli relativi alla verifica dell'autocertificazione e della perizia per quanto di rispettiva competenza ed all'eventuale rilascio dell'autorizzazione all'apertura degli accessi, avvalendosi delle procedure previste dal D.L.vo n. 112/1998 e dal D.P.R. n. 447/1998.

[10] Entro i successivi settantacinque giorni lo sportello trasmette all'Ufficio commercio l'esito favorevole delle verifiche richieste (acquisito anche con il silenzio, ai sensi del D.P.R. n. 447/1998) e, ove necessarie, l'autorizzazione all'apertura degli accessi e la concessione edilizia. Se le attestazioni risultano mendaci, in tutto od in parte, lo sportello, oltre a darne comunicazione all'Ufficio commercio per il rigetto della richiesta, provvede alla segnalazione all'Autorità giudiziaria secondo Legge.

[11] L'autorizzazione amministrativa è rilasciata – o negata – entro novanta giorni dalla data della richiesta, e l'Ufficio commercio provvede alla conseguente notifica al richiedente del provvedimento, nonché della concessione edilizia e dell'autorizzazione all'apertura degli accessi, ove necessarie. Ogni provvedimento è rilasciato dall'Autorità comunale competente per la specifica materia.

[12] Se l'autorizzazione all'apertura degli accessi è di competenza di un Ente diverso dal Comune, e questo non provvede al rilascio od al diniego entro i termini di cui ai comma precedenti, il provvedimento amministrativo può essere rilasciata anche sotto condizione, vincolandone l'efficacia all'acquisizione di tale autorizzazione.

[13] Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa comporta la corresponsione dei relativi oneri e diritti, ivi compresi, se del caso, i contributi di concessione; se l'esame dei fascicoli da parte degli Enti ed Organi esterni al Comune comporta il pagamento di oneri e diritti aggiuntivi rispetto a quelli documentati ai sensi del precedente comma 2, lettera h), il loro versamento è a carico del richiedente ed i termini per la conclusione del procedimento restano sospesi per il tempo intercorrente tra la richiesta da parte dell'Ente od Organo interessato ed il versamento stesso.

[14] Trascorsi novanta giorni dal deposito, la richiesta s'intende accolta se non ne è stato notificato il motivato rigetto. Se, però, le verifiche di cui ai precedenti comma 7, 8, 9 e 10 danno, in tempi successivi, esito negativo il Comune può annullare l'assenso formatosi illegittimamente, salva la possibilità, per l'interessato, di sanare i vizi riscontrati entro il termine che sarà fissato per ogni singolo caso.

[15] I fascicoli relativi a ciascun impianto, contenenti in originale la richiesta, la documentazione allegata e l'autorizzazione, nonché ogni altro atto ad esso relativo, sono custoditi presso l'Ufficio commercio.

Art. 18 – procedura per la modifica degli impianti, per la cessazione e la sospensione dell'esercizio e per il trasferimento di titolarità

[1] Chiunque intenda modificare un impianto deve preliminarmente depositare una denuncia d'inizio dell'attività, ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, redatta in tre copie – una delle quali su carta legale – sottoscritte in originale, contenente le generalità e tutti i dati anagrafici e fiscali dell'interessato e corredata dai medesimi allegati necessari per l'autorizzazione, elencati al precedente art. 17.

[2] Le autocertificazioni e la perizia giurata sono redatte secondo i modelli che saranno adottati con determinazione del dirigente interessato. Esse possono essere sostituite, in tutto od in parte, dal nulla osta rilasciato dall'Ente competente per ciascuna specifica materia.

[3] Alla denuncia sono inoltre allegati elaborati tecnici analitici, illustranti il rispetto delle prescrizioni fiscali, di quelle igienico/sanitarie ed ambientali e di quelle di prevenzione incendi, in numero sufficiente per essere trasmessi ai rispettivi Enti di controllo.

[4] La denuncia dev'essere consegnata allo sportello unico per le attività produttive, presso la Ripartizione urbanistica comunale; per la sua istruttoria e per le verifiche della documentazione allegata, dell'autocertificazione e della perizia s'applicano le disposizioni dell'art. 17.

[5] Trascorsi sessanta giorni dal deposito, o dall'eventuale integrazione della denuncia, il richiedente può dar corso alle opere, se non ne è stato notificato il motivato divieto. Se, però, le verifiche di cui ai comma 7, 8, 9 e 10 dell'art. 17 danno, in tempi successivi, esito negativo il Comune può annullare l'assenso formatosi illegittimamente, salva la possibilità, per l'interessato, di sanare i vizi riscontrati entro il termine che sarà fissato per ogni singolo caso.

[6] La richiesta d'autorizzazione per sospendere l'attività di un impianto esistente deve essere consegnata allo sportello unico per le attività produttive, redatta in due copie – una delle quali su carta legale – sottoscritte in originale dal titolare dell'impianto stesso, contenente le generalità e tutti i dati anagrafici e fiscali del titolare e del gestore e corredata da:

- a) duplice copia d'estratto planimetrico dal P.R.G.C. vigente, alla scala di 1:2.000 o di 1:5.000, con la chiara individuazione dell'impianto interessato;
- b) relazione illustrativa delle sue caratteristiche, contenente l'indicazione delle eventuali attività abbinata e, tra esse, di quelle per le quali s'intende proseguire l'attività;
- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal titolare e dal gestore, attestante la sussistenza dei motivi di cui all'art. 7, comma 2.

[7] Lo sportello esegue la verifica formale della documentazione allegata, se necessario chiedendone l'integrazione, e trasmette, entro tre giorni dalla data di deposito, il fascicolo relativo all'autorizzazione amministrativa, con l'originale della richiesta, all'Ufficio commercio.

[8] L'autorizzazione amministrativa alla sospensione è rilasciata, o negata, entro sessanta giorni dalla data di deposito della richiesta, e l'Ufficio commercio provvede a notificarla al richiedente; il suo rilascio comporta la corresponsione dei relativi oneri e diritti.

[9] Se la dichiarazione sostitutiva risulta mendace la richiesta è respinta e si provvede a segnalare il fatto all'Autorità giudiziaria, secondo la legge. Decorso il termine senza che ne sia stato notificato il motivato rigetto, la richiesta s'intende accolta.

[10] La comunicazione relativa alla cessazione dell'attività di un impianto esistente deve essere consegnata allo sportello unico per le attività produttive, in unica copia in carta semplice sottoscritta dal titolare dello stesso, contenente le generalità e tutti i dati anagrafici e fiscali del titolare e del gestore.

[11] Essa deve essere corredata dalla richiesta della concessione edilizia per la demolizione di tutte le strutture, fuori terra ed interrata, connesse all'attività cessante e per il conseguente ripristino del sito. La richiesta, redatta in conformità al Regolamento edilizio comunale, deve contenere, oltre a tutti gli allegati da esso richiesti;

- a) crono programma delle fasi di chiusura e di smantellamento, con indicazione del termine ultimo entro il quale s'eseguirà il ripristino del sito;
- b) computo metrico delle opere necessarie, ivi comprese quelle di bonifica da affidare ad operatori specializzati;
- c) fideiussione bancaria od assicurativa a copertura dell'importo di cui al punto b). aumentato del 20%, con validità estesa almeno per sei mesi oltre il termine ultimo di cui al punto a) e contenente le specifiche clausole della rinuncia alla preventiva e-

scussione e della necessità, per lo svincolo, d'esibizione del nulla osta rilasciato dall'Autorità comunale competente.

[12] Lo sportello trasmette, entro tre giorni dalla data di deposito, la comunicazione di cessazione all'Ufficio commercio e la pratica edilizia al competente Servizio presso la Ripartizione urbanistica; per il rilascio della concessione edilizia s'applicano le norme ordinarie vigenti in materia.

[13] Il trasferimento della titolarità dell'impianto dev'essere comunicato al Comune entro trenta giorni dal suo verificarsi, a cura di una delle parti interessate o d'entrambe. Alla comunicazione, redatta in unico esemplare, devono essere allegati la copia autentica dell'atto di trasferimento e la documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi del subentrante.

[14] Il cedente ed il subentrante sono solidalmente responsabili sia dell'inoltro della comunicazione, sia della corresponsione della sanzione amministrativa prevista per i casi d'inadempienza.

Art. 19 – ultimazione dei lavori, attivazione dell'impianto e collaudo

[1] Al termine dei lavori, per qualunque tipo d'opera, l'interessato deve comunicare al Comune la data d'ultimazione, allegando una certificazione del direttore dei lavori che ne attestanti l'assoluta conformità agli elaborati e nulla osta allegati all'autorizzazione, o alla denuncia d'inizio dell'attività, e che è sostituita dalla perizia di cui al comma successivo se la comunicazione d'ultimazione è contestuale a quella d'attivazione.

[2] L'attivazione dell'impianto deve essere comunicata, con almeno trenta giorni d'anticipo, allo sportello unico per le attività produttive presso la Ripartizione urbanistica comunale, allegando:

- copia della denuncia depositata presso l'Ufficio tecnico di Finanza competente per territorio, ai sensi dell'art. 25 del D.L.vo n. 504/1995;
- copia del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando provinciale dei VV.F. di Cuneo, ovvero copia della documentazione richiesta dal D.P.R. n. 37/1998 per l'esercizio provvisorio dell'attività;
- autocertificazione, confermata da un'analitica perizia giurata redatta da un ingegnere, od altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo Albo professionale, attestante l'assoluta compatibilità dell'impianto con le norme vigenti, sotto tutti i profili (fiscale, sanitario, ambientale e stradale, indirizzi programmatici regionali e Regolamento comunale).

[3] La comunicazione d'ultimazione, le certificazioni e la perizia sono redatte secondo i modelli che saranno adottati con determinazione del dirigente interessato.

[4] Il collaudo dell'impianto è eseguito:

- a) d'ufficio, ogni qual volta siano trascorsi quattordici anni dalla precedente verifica – o dal precedente deposito di perizia giurata – ed entro il quindicesimo anno;
- b) su richiesta del titolare dell'impianto, ove questi non intenda avvalersi della possibilità di comunicarne l'attivazione ai sensi del precedente comma 2; in tal caso la messa in esercizio è subordinata all'esito favorevole del collaudo.

[5] La richiesta della visita di collaudo è consegnata allo sportello unico per le attività produttive, il quale, entro i tre giorni successivi, attiva la procedura per la nomina dell'apposita commissione, formata da:

- a) dirigente della Ripartizione urbanistica comunale, od altro funzionario della Ripartizione suo delegato;

- b) comandante provinciale dei VV.F., o suo delegato;
 - c) esperto designato dal direttore generale dell'Azienda U.S.L. competente;
 - d) funzionario responsabile dell'Ufficio commercio, con funzioni di segretario;
- ed alla quale è trasmessa la documentazione allegata; il collaudo deve essere eseguito entro novanta giorni dal deposito della richiesta stessa.

[6] Lo sportello provvede altresì, autonomamente o sentita la commissione, a chiedere gli eventuali pareri necessari da parte di altri Enti ed Amministrazioni (ad es. il nulla osta dell'Ente proprietario della strada), avvalendosi delle procedure previste in materia dal D.P.R. n. 447/1998.

[7] L'autorità competente al rilascio del provvedimento di collaudo può autorizzare, qualora ne ricorrano le condizioni, sulla base della documentazione presentata e sentita la commissione di collaudo, l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 303.

[8] Se l'impianto non supera il collaudo la commissione può imporre limitazioni e prescrizioni per consentire lo svolgimento, anche parziale, dell'attività in attesa della realizzazione degli interventi ritenuti necessari; in caso di particolare pericolosità, l'autorità competente al rilascio del provvedimento di collaudo può ordinare la sospensione temporanea dell'attività, o revocare l'autorizzazione all'esercizio.

[9] Lo sportello provvede ad inviare copia del verbale di collaudo:

- a) al titolare dell'impianto;
 - b) alla Regione Piemonte, Direzione commercio ed artigianato;
 - c) al Comando provinciale dei VV.F.;
 - d) all'Ufficio tecnico di Finanza competente per territorio;
- e, successivamente, trasmette l'originale del verbale all'Ufficio commercio, affinché esso sia inserito nel relativo fascicolo d'impianto.

[10] Ai componenti la commissione di collaudo spetta un compenso onnicomprensivo, per ogni collaudo effettuato, nella misura che sarà periodicamente determinata dalla Giunta comunale. Tutti gli oneri e spese relativi al collaudo, ivi compreso il compenso alla commissione, sono a totale carico del richiedente, il quale dovrà eseguire i relativi versamenti nei tempi e nei modi che gli saranno comunicati

[11] Alla richiesta di collaudo deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione tecnica, rilasciata da Enti o da professionisti abilitati per Legge, attestante che:

- l'impianto di messa a terra del complesso è dotato di attacco per il collegamento a terra dell'autocisterna durante il rifornimento ed è stato controllato, riscontrandone l'efficienza;
 - gli impianti elettrici del complesso sono predisposti a sicurezza contro il pericolo di esplosioni o incendi, in conformità alle norme di Legge in materia;
 - le colonnine e le apparecchiature d'erogazione sono di tipo omologato, indicando gli estremi dell'omologazione;
 - è stato effettuato il collaudo a pressione dei serbatoi di benzine e gasolio, con pressione non inferiore ad 1 Kg/cm²;
 - è stato eseguito il collaudo a pressione degli eventuali serbatoi di metano e GPL, allegando copia del certificato rilasciato dall'Azienda U.S.L. competente;
 - è presente un adeguato numero d'estintori, indicandone il numero ed il tipo;
 - i dispositivi di sicurezza (valvole taglia fiamma, ciclo chiuso e saturatore) sono presenti ed omologati, indicando gli estremi dell'omologazione;
- b) disegni completi ed aggiornati dell'impianto, indicanti la posizione delle colonnine, dei passi d'uomo e dei serbatoi interrati;
- c) copia del provvedimento autorizzativi, se rilasciato dalla Regione, e delle eventuali comunicazioni per modifiche inoltrate alla medesima prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 32/1998;
- d) tabelle di taratura di ogni serbatoio;
- e) schema di flusso dell'impianto (collegamenti tra colonnine e relativi serbatoi);
- f) esame del progetto approvato dal Comando provinciale dei VV.F., ove necessario e se esso non è già stato allegato alla richiesta d'autorizzazione;
- g) dichiarazioni delle Ditte esecutrici di tutti gli impianti, attestanti che gli stessi sono stati eseguiti nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, sottoscritte dal titolare (o legale rappresentante) di ciascuna Ditta, riportanti le specifiche norme di riferimento e redatte in conformità al modello approvato con il D.M. 20 febbraio 1992, in attuazione della Legge n. 46/1990.

Art. 20 – impianti per la distribuzione di carburanti ad uso privato

[1] Per impianto di distribuzione di carburanti per auto trazione ad uso privato s'intende un autonomo complesso, costituito da uno o più apparecchi fissi di erogazione di carburanti per auto trazione, collegati a serbatoi interrati, utilizzati esclusivamente per il rifornimento d'autoveicoli di proprietà d'aziende od imprese private, di pubbliche Amministrazioni (ad eccezione di quelle dello Stato), ed ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili.

[2] Per l'installazione, il trasferimento, il potenziamento, la modifica, il collaudo e l'esercizio di tali impianti s'applicano le disposizioni del presente Regolamento, ad eccezione delle seguenti:

- a) art. 3, comma 3, 4 e 7;
- b) art. 4, comma 3;
- c) art. 5, comma 2 e 3;
- d) art. 8, comma 4, 5 e 6;
- e) art. 9;
- f) art. 10, comma 1, lettere g), h), j), k);
- g) art. 10, comma 2, 3 e 4;
- h) art. 11, fermo restando che gli impianti ad uso privato non possono avere alcun accesso diretto da una via pubblica;
- i) art. 12, comma 1, 2 e 3;
- j) art. 13, comma 1, lettera c);
- k) art. 14, comma 2;
- l) art. 15, comma 2;
- m) art. 16, comma 4;
- n) art. 17, limitatamente alle parti riferite alle disposizioni del Codice della strada ed alla necessità di chiusura d'altro impianto per il trasferimento e la concentrazione.

Art. 21 – sanzioni

[1] Ai sensi dell'art. 22 del D.L.vo n. 114/1998, e vista la circolare del Presidente della Giunta regionale n. 11/COM del 30 dicembre 1999 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale n. 1 del 5 gennaio 2000), la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 (requisiti soggettivi) è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 5.000.000 a £ 30.000.000.

[2] La violazione delle altre disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 della Legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.

[3] In caso di particolare gravità, o di recidiva, può inoltre essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni; la recidiva si verifica qualora sia contestata la medesima violazione per due volte in un anno.

[4] La falsa dichiarazione ravvisata nell'auto certificazione e/o nella perizia giurata di cui all'art. 1, comma III, del D.L.vo n. 32/1998 comporta:

- a) l'immediata revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- b) la denuncia alla Procura della Repubblica competente per territorio, per gli eventuali provvedimenti e sanzioni penali del caso.

[5] L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è inoltre revocata qualora:

- a) l'attività non sia iniziata entro due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
- b) l'attività sia arbitrariamente sospesa, in assenza di dimostrabili cause di forza maggiore e della necessaria autorizzazione, o richiesta in sanatoria;
- c) l'attività non sia ripresa al termine del periodo di sospensione autorizzato (previa notifica con la quale l'Autorità comunale competente diffida a ripristinare l'esercizio entro un termine non superiore a trenta giorni);
- d) il titolare venga a perdere il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 15;
- e) in caso d'inosservanza della sospensione di cui al comma 2, o d'ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico/sanitaria riscontrata dopo la sospensione stessa.